



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 03/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1872

Adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 984 del 13/06/2008 avente ad oggetto “Seguito D.G.R. n. 1877/07. Ulteriori direttive in ordine alle procedure concorsuali relative a n. 90 pos. lav. di cat. C, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali; n. 79 pos. lav. di cat. C da coprire con pubblico concorso; n. 36 pos. lav. di cat. B, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali e n. 36 pos. lav. da coprire con pubblico concorso.”, la Giunta regionale ha, tra l'altro, deliberato di dare atto che “in osservanza del disposto dell'art. 36, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento regionale del 16/10/2006, n. 17, la selezione per l'acquisizione di n. 36 posizioni lavorative di categoria B deve essere effettuata mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, in considerazione del titolo di studio previsto per l'accesso (scuola dell'obbligo), previa verifica della insussistenza di obblighi di assunzione del personale delle categorie protette ex l. n. 68/1999”.

In data 15/02/2012, il Servizio Personale e Organizzazione ha trasmesso agli uffici competenti il prospetto informativo relativo all'anno 2011, previsto dall'art. 9, co. 6 della legge n. 68/1999, dal quale è emerso che questa amministrazione presenta, allo stato, una scopertura in organico di n. 44 disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999).

Più in particolare, la predetta scopertura di lavoratori disabili (art. 1, l. n. 68/1999) si rinviene negli uffici ubicati a Bari. Diversamente, la scopertura delle categorie protette di cui all'art. 18 della l. n. 68/1999 è così distribuita: n. 3 negli uffici ubicati a Foggia; n. 2 negli uffici ubicati a Bari; n. 2 negli uffici ubicati a Taranto e n. 1 negli uffici ubicati a Brindisi.

Ravvisato, dunque, che è necessario procedere alla copertura dei posti innanzi evidenziati, al fine di adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, nel rispetto della quota del 7% dell'intera forza in organico (art. 3, l. n. 68/1999) e dell'1% a favore dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (art. 18, l. n. 68/1999).

Visto l'art. 5, co. 8-ter della l. n. 68/1999, in base al quale “I datori di lavoro pubblici possono essere

autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione” e rilevate le esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, in base alle quali occorre individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, le strutture centrali di Bari.

Fermo restando che, vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 190 del 12/02/2004, si dovrà preventivamente procedere all’esperimento delle procedure della mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

l) categorie protette ex art. 18 l. n. 68/1999

In relazione agli 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, si evidenzia che la l. n. 407/1998 stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest’ultima.

Al riguardo, nella circolare 14 novembre 2003, n. 2 “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche” (Gazzetta Ufficiale 05-12-2003, n. 283, Serie Generale) del Dipartimento della Funzione Pubblica si prevede quanto segue: “I soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. [...] In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualità in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovrà rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste.”.

Tra l’altro, l’art. 35, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che “Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.”.

Allo stato, risultano pervenute a questo Servizio, nel corso degli anni, alcune domande presentate ai sensi della disciplina in questione.

Ai sensi della sopra citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, “ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:

- 1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
- 2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
- 3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneità.”.

Pertanto, al fine di adempiere alla copertura della quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della l. n. 68/1999, occorre dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di procedere secondo quanto appresso indicato:

- individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, le strutture centrali di Bari;
- procedere, pertanto, alla richiesta motivata ai sensi dell'art. 5, co. 8-ter della l. n. 68/1999, per la compensazione delle scoperture tra le unità produttive della Regione;
- determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto, senza comportare valutazioni comparative;
- convocare, per l'espletamento della predetta prova di idoneità i soggetti richiedenti l'assunzione, secondo la loro residenza, in relazione alle scoperture dei territori provinciali innanzi indicati, e l'ordine di arrivo delle relative istanze pervenute all'amministrazione regionale (dalla più vecchia alla più recente), fino alla copertura della quota d'obbligo di ciascuna provincia attualmente interessata dalla copertura in organico;
- assumere i soggetti che supereranno la prova di idoneità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel numero di 3 per la Provincia di Foggia, n. 2 per la Provincia di Bari, n. 2 per la Provincia di Taranto e n. 1 per la Provincia di Brindisi.

II) disabili

Ai sensi dell'art. 35, co. 2 del d.lgs. 165/2001, "Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere."

La stessa previsione è richiamata dall'art. 5, co. 1, lett. b) del regolamento regionale n. 17/2006. Inoltre, l'art. 39 del d.lgs. 165/2001 così dispone: "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68"; inoltre, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/1999, "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo

6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge".

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 della l. n. 68/1999, "Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".

Rilevato che "le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenuto conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato" (art. 7, co. 4 d.P.R. n. 333/2000).

Ritenuto che la possibilità di effettuare le assunzioni dei 44 disabili mediante la stipulazione di una convenzione ex art. 11 della l.n. 68/1999, permetta all'ente regionale di procedere gradualmente alla copertura della predetta quota d'obbligo e visti i verbali della Direzione Provinciale del lavoro di Bari n.

038-133-124 del 18/11/2010, n. 038-133-131 del 25/02/2011 e n. 133/038 del 25/02/2011, occorre dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di stipulare apposita convenzione con gli uffici competenti della Provincia di Bari, nella quale prevedere il seguente contenuto:

- la convenzione dovrà avere una durata di tre anni;
- in ciascun anno si procederà all'assunzione di una parte dei 44 disabili, come di seguito indicato: n. 15 il primo anno; n. 15 il secondo anno e i restanti 14 il terzo anno;
- le assunzioni avverranno mediante assunzione nominativa a seguito di avviso pubblico di selezione;
- quindi, una volta stipulata la convenzione, seguirà l'indizione di un apposito bando che stabilisca i criteri della selezione, la relativa procedura di selezione pubblica e la validità della graduatoria per tutto l'arco temporale di durata del programma convenzionale;
- visto l'art. 8 del regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, trattandosi di accesso alla categoria B, posizione economica iniziale B.1, in relazione ai requisiti, oltre a quelli di carattere generale per l'accesso ai concorsi a posizioni lavorative dell'ente, previsti dall'art. 7 del predetto regolamento, sarà richiesto il requisito culturale minimo del compimento della scuola dell'obbligo;
- considerato che la copertura riguarda il territorio di Bari si procederà alla richiesta di avvio di lavoratori dagli uffici competenti della Provincia di Bari, anche in virtù dei verbali della Direzione Provinciale del lavoro innanzi citati;
- la sede di destinazione dei soggetti da assumere, pertanto, e tenuto conto, altresì, delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, è individuata nelle strutture centrali di Bari;
- l'assunzione dei disabili che supereranno la selezione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Tenuto conto peraltro che:

- secondo quanto dettato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/10/2011, ai fini del rispetto dei limiti di spesa (art. 1, co. 557, l. n. 296/2006), dalle tabelle 12 e 13 del Conto annuale vanno detratti i costi relativi al personale appartenente alle categorie protette;
- che tali assunzioni, inoltre, non incidono sul turn over.

occorre procedere alla copertura dei posti innanzi evidenziati, al fine di adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, nel rispetto della quota del 7% dell'intera forza in organico (art. 3, l. n. 68/1999) e dell'1% a favore dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (art. 18, l. n. 68/1999).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.a) della l.r. 7/97 e ai sensi del regolamento regionale n. 17/06.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione,

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare e fare propria, in ogni parte, la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane e, per l'effetto di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione:

a) di procedere all'esperimento delle procedure della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 44 posti a favore di disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 per appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999);

b) di procedere, per la copertura delle posizioni eventualmente rimaste vacanti anche all'esito della predetta procedura come di seguito indicato:

I) categorie protette ex art. 18 l. n. 68/1999

- individuare, quale luogo di lavoro dei soggetti da assumere, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, le strutture centrali di Bari;

- procedere, pertanto, alla richiesta motivata ai sensi dell'art. 5, co. 8-ter della l. n. 68/1999, per la compensazione delle scoperture tra le unità produttive della Regione;

- determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto, senza comportare valutazioni comparative;

- convocare, per l'espletamento della predetta prova di idoneità i soggetti richiedenti l'assunzione, secondo la loro residenza, in relazione alle scoperture dei territori provinciali innanzi indicati, e l'ordine di arrivo delle relative istanze pervenute all'amministrazione regionale (dalla più vecchia alla più recente), fino alla copertura della quota d'obbligo di ciascuna provincia attualmente interessata dalla copertura in organico;

- assumere i soggetti che supereranno la prova di idoneità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel numero di 3 per la Provincia di Foggia, n. 2 per la Provincia di Bari, n. 2 per la Provincia di Taranto e n. 1 per la Provincia di Brindisi.

II) disabili

stipulare apposita convenzione con gli uffici competenti della Provincia di Bari, nella quale stabilire la tempistica delle assunzioni. In relazione al contenuto:

- la convenzione dovrà avere una durata di tre anni;

- in ciascun anno si procederà all'assunzione di una parte dei 44 disabili, come di seguito indicato: n. 15 il primo anno; n. 15 il secondo anno e i restanti 14 il terzo anno;

- le assunzioni avverranno mediante assunzione nominativa a seguito di avviso pubblico di selezione;

- quindi, una volta stipulata la convenzione, seguirà l'indizione di un apposito bando che stabilisca i criteri della selezione, la relativa procedura di selezione pubblica e la validità della graduatoria per tutto l'arco temporale di durata del programma convenzionale;

- visto l'art. 8 del regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia, trattandosi di accesso alla categoria B, posizione economica iniziale B.1, in relazione ai requisiti, oltre a quelli di carattere generale per l'accesso ai concorsi a posizioni lavorative dell'ente, previsti dall'art. 7 del predetto regolamento, sarà richiesto il requisito culturale minimo del compimento della scuola dell'obbligo;

- considerato che la scopertura riguarda il territorio di Bari si procederà alla richiesta di avvio di lavoratori dagli uffici competenti della Provincia di Bari, anche in virtù dei verbali della Direzione Provinciale del lavoro innanzi citati;
- la sede di destinazione dei soggetti da assumere, pertanto, e tenuto conto, altresì, delle esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, è individuata nelle strutture centrali di Bari;
- l'assunzione dei disabili che supereranno la selezione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la previsione di un periodo di prova non superiore a sei mesi.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott. Nichi Vendola
